



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

PREMESSA

Dal 2015 è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione della durata di tre esercizi (2012-2014), la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 126/2014.

L'ingresso previsto dal Legislatore nella nuova contabilità armonizzata è risultato graduale: nell'anno 2015, infatti, gli enti che non hanno partecipato al periodo di sperimentazione hanno avuto l'obbligo di adeguare la gestione ai nuovi principi contabili armonizzati: tutti i fatti gestionali (*transazioni elementari*) sono stati gestiti quindi secondo le regole contabili nuove. Sono invece stati mantenuti con pieno valore autorizzatorio gli schemi di bilancio già in uso, ovvero quelli previsti dal DPR 194/1996, affiancando, a soli fini conoscitivi, quelli previsti dal D.Lgs. 118/2011.

Dal 2016 la riforma è entrata a pieno regime: tutti gli enti locali, sia quelli che hanno partecipato alla sperimentazione, sia quelli che non hanno partecipato, hanno abbandonato definitivamente i vecchi schemi per adottare esclusivamente gli schemi armonizzati.

Per i comuni trentini invece, la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)", ha disposto che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, gli enti locali della Provincia di Trento e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto.

Pertanto, gli enti locali trentini avevano adottato per l'esercizio 2016 gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2015 (approvati con D.P.G.R. 24 gennaio 2000, n. 1/L), che conservavano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali avevano allegato quelli previsti dal comma 1 dell'art. 16 del D.Lgs. 118/2011, cui era attribuita funzione conoscitiva. Dal 1° gennaio 2017 anche per tali enti la riforma è entrata a pieno regime.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- il Documento Unico di Programmazione DUP che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;

- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrative* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di *verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- *informative* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la

relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

Evoluzione normativa:

Numerosi sono stati gli interventi da parte del legislatore per disciplinare diversi ambiti, con costante aggiornamento sia degli schemi contabili di riferimento, sia delle modalità operative di gestione, anche in relazione a criticità emerse a seguito dell'applicazione pratica delle disposizioni, o a seguito di interventi normativi in materie differenti, ma con diretta incidenza sulla materia contabile (si pensi, ad esempio, alle modifiche in materia di contratti pubblici).

Così come negli anni precedenti, anche nel corso del 2021 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione *Arconet*), a numerosi aggiornamenti, alcuni di rilevante portata.

Si ricorda in particolare il decreto del 07/0892020, il quale ha modificato il principio contabile applicato di cui all'allegato 4/1 relativo alla programmazione, disciplinando in maniera più puntuale gli adempimenti informativi in capo ai comuni che in sede di approvazione del bilancio presentano un disavanzo di amministrazione presunto, per i quali è meglio descritto ciò che nella Nota illustrativa debbono descrivere circa le cause che hanno determinato tale risultato e gli interventi che intendono assumere al riguardo (analogo adempimento è previsto in sede di rendiconto). Vengono apportate significative modifiche al Principio applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), per aggiornarne il contenuto con riferimento alla normativa intervenuta in merito ai seguenti aspetti:

- ripiano del disavanzo di amministrazione (art. 1, comma 876, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e 'art. 111, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)
- anticipazioni di liquidità degli enti locali (articolo 39-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162);
- disciplina relativa al tesoriere degli enti locali (art. 57, comma 2-quater, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124);

Sono di conseguenza modificati il piano dei conti integrato (allegato n. 6 al D.Lgs. 118/2011), nonché gli schemi del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione (allegati n. 9 e 10 al d.lgs. 118/2011), ed il conto del Tesoriere (allegato n. 17 al D.Lgs. 118/2011).

Fra le modifiche precedentemente intervenute, molto rilevante dal punto di vista operativo, è quella disposta con il decreto del 01/03/2019, il quale ha modificato sia il principio contabile generale n. 16 (allegato n. 1 al D.Lgs. 118/2011) e l'allegato 4/1 relativo alla programmazione. Vengono apportate significative modifiche al Principio applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), soprattutto con riguardo alla registrazione delle spese di progettazione a all'attivazione del "Fondo pluriennale vincolato" ("FPV"), in coerenza con le nuove regole in tema di lavori pubblici apportate al nuovo "Codice dei Contratti pubblici" (D.Lgs. n. 50/2016). Anche l'Allegato n. 4/3 - Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli Enti in contabilità finanziaria - al D.Lgs. n. 118/2011, viene modificato nella parte relativa alla contabilizzazione delle Sopravvenienze passive e le insussistenze dell'attivo, nel caso in cui l'Amministrazione non dia corso alla realizzazione di un intervento per il quale sia stata sostenuta la relativa spesa di progettazione.

Va anche ricordata la modifica all'Allegato n. 4/4 - Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato - del D.Lgs. n. 118/2011, concernente la "Definizione e funzione del bilancio consolidato del Gruppo amministrazione pubblica", che ha previsto che per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti la predisposizione del bilancio consolidato non sia obbligatoria.

Il successivo decreto del 01/08/2019 è intervenuto sul principio contabile generale n. 16 (allegato n. 1 al D.Lgs. 118/2011), per adeguare la disciplina dell'utilizzo del saldo di competenza di parte corrente a copertura degli investimenti pluriennali ai saldi di competenza finanziaria definiti a seguito delle innovazioni introdotte dall'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali.

E' inoltre stato modificato il principio contabile applicato della programmazione (allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011), per definire i principi applicati riguardanti il rendiconto della gestione, sia le modalità di compilazione degli allegati al rendiconto aggiornati a seguito delle innovazioni introdotte dall'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali (il quadro generale riassuntivo, i prospetti degli equilibri, gli elenchi analitici riguardanti le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione), definendo altresì le modalità di compilazione degli elenchi analitici riguardanti le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione presunto.

Anche il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011) è stato modificato al fine di disciplinare la contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità, definire le modalità di registrazione degli impegni riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (nello stesso senso è stato modificato il principio applicato alla contabilità economica patrimoniale allegato n. 4/3 al D.Lgs. 118/2011); adeguare i principi applicati riguardanti l'utilizzo del saldo di competenza di parte corrente a copertura degli investimenti pluriennali ai saldi di competenza finanziaria definiti a seguito delle innovazioni introdotte dall'art. 1, comma 821, della legge n.145/2018 in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali;

indicare, attraverso un esempio, le scritture contabili riguardanti i rimborsi incondizionati degli addebiti diretti (SEPA Direct Debit);

Sono inoltre stati modificati il piano dei conti integrato (allegato n. 6 al D.Lgs. 118/2011) per adeguarlo al decreto MEF 25/01/2019 concernente "Aggiornamento dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 («Piano dei Conti integrato, nonché gli schemi del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione (allegati n. 9 e 10 al d.lgs. 118/2011), con particolare riferimento alla necessità di definire i saldi di competenza finanziaria a seguito delle innovazioni introdotte dall'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali, nel quadro generale riassuntivo e nei prospetti degli equilibri, inserire le tabelle analitiche delle quote del risultato di amministrazione vincolate, accantonate e destinate agli investimenti, inserire le tabelle contenenti i parametri di deficitarietà strutturale, definite dal decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2018.

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

Gli Strumenti della programmazione.

La Giunta Comunale predispone e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022-2024 ed annessi allegati. Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione e in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) Il Documento unico di programmazione semplificato, predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. Visto che, sulla base di quanto contenuto nel nuovo paragrafo 8.4.1 del citato principio contabile applicato alla programmazione di bilancio: "Ai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentito di redigere il Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP) in forma ulteriormente semplificata attraverso l'illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP dovrà in ogni caso illustrare:

- a) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate;
- b) la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) la politica tributaria e tariffaria;
- d) l'organizzazione dell'Ente e del suo personale;
- e) il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento;
- f) il rispetto delle regole di finanza pubblica

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;

2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;

3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;

4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;

5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;

6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le

semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;

7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;

8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;

9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;

10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;

11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;

12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;

13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto

e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;

14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;

15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;

16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;

17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

Il Pareggio di bilancio.

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 chiude con i seguenti totali a pareggio:

	Competenza Entrata/Spesa	Cassa Entrata	Cassa Spesa
Esercizio 2022	€ 4.296.372,14	€ 4.898.976,82	€ 4.675.832,52
Esercizio 2023	€ 1.998.905,00		
Esercizio 2024	€ 1.820.662,00		

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2022-2024, è stato raggiunto adottando le disposizioni contenute nel Protocollo d'intesa in materia di Finanza Locale per l'anno 2022 in particolare

1) politica tariffaria: l'Amministrazione in un periodo caratterizzato da forte incertezza per

quanto concerne il versante economico, con difficoltà per famiglie ed imprese, ha ritenuto di proseguire con il contenimento della pressione fiscale stabilizzando il gettito sulla base delle aliquote approvate nel triennio 2017 – 2019 e riproposte per il 2021. Nel 2020 infatti l'Amministrazione si è pertanto attenuta alle linee guida concordate a livello provinciale per quanto attiene il sostegno sul versante produttivo duramente colpito dalla crisi pandemica ancora in atto. In relazione a ciò, con il Protocollo d'Intesa in materia di Finanza Locale per il 2022, sottoscritto il 16 novembre 2021, è stato concordato di confermare sino al periodo d'imposta 2023, le aliquote, le detrazioni e deduzioni IMIS ridotte rispetto a quelle ordinarie, con trasferimenti compensativi ai Comuni da parte della Provincia

Le tariffe dei servizi, in particolare acquedotto e fognatura, vengono aggiornate in relazione ai costi e alle quote di ammortamento degli impianti; per un maggior dettaglio relativo a quest'ultime si rimanda alle singole delibere tariffarie allegate al bilancio di previsione. Le rimanenti tariffe dei servizi erogati dall'ente rimangono invariate.

E' rimasto inoltre invariato il quadro fiscale inerente i tributi e vengono riproposte le aliquote vigenti nel 2021.

2) politica relativa alle previsioni di spesa:

Con il Protocollo d'Intesa in materia di Finanza Locale per il 2020 – II^ integrazione - approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 969 del 10.07.2020, era stata disposta la sospensione della previsione della quota ex FIM per il 2022, ad esclusione della quota relativa al recupero delle somme concesse nel 2015 dalla Provincia per l'estinzione anticipata dei mutui, che per il nostro ente ammonta annualmente ad €. 33.039,00, somma che si estingue con un giro contabile interno (stesso importo stanziato fra le spese quale quota rimborso di mutui). La mancata possibilità di stanziare in bilancio le risorse dell'ex FIM comporta una contrazione di risorse disponibili di oltre 81 mila euro annui, che si ripercuotono sulla programmazione sia delle spese di investimento, ma soprattutto sulla spesa corrente, alla quale, in fase di previsione, gran parte del fondo era destinato. Pertanto, nella predisposizione del bilancio di previsione 2021-2023, il trasferimento previsto nel documento contabile, sia per la parte corrente che per quella in conto capitale, riguardava unicamente le quote assegnate sino al 2021 compreso e non ancora utilizzate.

Ora, con il Protocollo d'Intesa in materia di Finanza locale per il 2022, in attuazione dell'impegno assunto dalla Giunta provinciale nell'ambito della Seconda interazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021, viene resa disponibile la quota ex FIM del Fondo per gli investimenti programmati dai Comuni nell'ammontare di Euro 54.567.725,27.= dei quali una quota pari a Euro 13.865.259,69.= è relativa ai recuperi connessi all'operazione di estinzione anticipata dei mutui effettuata nel 2015. Per l'esercizio finanziario 2022 sarà pertanto assegnato tale trasferimento, che potrà essere destinato interamente al finanziamento della parte corrente 2022 -2024 , unitamente alla quota residuale di ex FIM relativa agli esercizi precedenti.

Va precisato che sono stati confermati i limiti all'utilizzo in parte corrente della quota ex FIM concordati con i precedenti Protocolli di finanza locale ovvero:

- la quota utilizzabile in parte corrente è pari al 40% della somma annua; anche per il 2022 nella quantificazione della quota utilizzabile in parte corrente si deve tenere conto dei recuperi connessi all'operazione di estinzione anticipata dei mutui operata nell'anno 2015;
- i comuni che versano in condizioni di disagio finanziario, anche dovuto agli oneri derivanti dal rimborso della quota capitale dei mutui, possono utilizzare in parte corrente la quota assegnata, comunque fino alla misura massima necessaria per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio.

Per la predisposizione del documento contabile è stata attuata un'attenta ricognizione della spesa corrente, che risente comunque delle previsioni in aumento delle spese relative alle utenze comunali. A tal fine sono state effettuate delle proiezioni in base ai consumi reali di ogni singola utenza ed i corrispettivi aggiornati ad ottobre praticati dalle aziende fornitrici, le quali sono però vincolate da una convenzione. Quest'ultima, in scadenza nel mese di aprile 2022, individua anche il corrispettivo del servizio, che pertanto non ha potuto subire incrementi nel corso del 2021 per le utenze che rientravano in tale accordo, nonostante in questi ultimi mesi i prezzi di mercato siano più che raddoppiati. In relazione a ciò, per il 2022 è stato necessario aggiornare le relative previsioni.

Tutte le spese in conto capitale si basano su risorse certe poiché si tratta di contributi e trasferimenti già concessi destinati al loro finanziamento. Per tali spese, al momento del perfezionamento dell'obbligazione giuridica sarà definito il relativo cronoprogramma con conseguente re imputazione in base alla loro esigibilità. Sono inoltre previste nel D.U.P., nella sezione dedicata alle "Opere e gli Investimenti" alcune opere per le quali devono essere predisposta la progettazione e che pertanto non risultano ancora iscritte in bilancio, ma sono riportate unicamente nell'area di inseribilità del DUP.

3) per quanto riguarda la spesa di personale non sono stati previsti per il momento gli aumenti riguardanti il nuovo contratto collettivo. Ad approvazione del nuovo contratto si provvederà all'adeguamento degli stanziamenti di bilancio per le spese relative al personale. L'eventuale spesa sarà finanziata mediante apposito trasferimento provinciale.

I livelli quantitativi e qualitativi dei servizi sono stati garantiti dall'attuale personale in servizio. La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2022-2024, cui si rimanda per i dettagli al D.U.P. rispetta i limiti imposti dalla normativa e dalle risorse disponibili: la spesa iscritta in bilancio è conseguenza di tale programmazione.

4) l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata esclusivamente al finanziamento di spese di investimento ed in relazione alle previsioni prospettate è stata stimata in circa 10 mila euro.

5) per quanto concerne la politica di indebitamento il Comune di Sanzeno, ha estinto quasi interamente i propri mutui, (rimane in ammortamento un recente mutuo BIM per i lavori di sostituzione e risanamento acquedotto e per il triennio 2022/2024, al fine di non gravare il bilancio di nuovi oneri finanziari, non è previsto il ricorso all'indebitamento per finanziare le spese di investimento. Viene inoltre prevista la quota relativa all'estinzione anticipata dei mutui tramite concessione di crediti della Provincia autonoma di Trento (art. 22 della L.P. 14/2014), in quanto l'operazione ha determinato unicamente la surrogazione di quest'ultima all'istituto creditore.

Gli equilibri di bilancio.

Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione e/o del recupero del disavanzo di amministrazione. Per le previsioni di cassa, il bilancio deve garantire un fondo cassa finale non negativo.

Oltre a tale principio di equilibrio generale, esiste un secondo principio di equilibrio di parte corrente secondo cui le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate dalla legge.

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		398.673,80			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		25.216,00	28.212,00	28.212,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		1.057.536,00	924.493,00	920.250,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinabili al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.045.883,00	899.231,00	894.680,00
<i>di cui:</i>					
- fondo pluriennale vincolato			28.212,00	28.212,00	28.212,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			2.090,00	2.090,00	2.090,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		53.171,00	53.474,00	53.782,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-16.302,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		16.302,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

Si evidenzia l'utilizzo di avanzo di amministrazione vincolato in base a specifiche disposizione di legge pari a €. 15.802,00 relativo al trasferimento Contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali per l'anno 2021 non distribuito nel corso 2021 ed €. 500,00 per liquidazione TFR a personale cessato dal servizio.

EQUILIBRIO DI PARTE STRAORDINARIA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		307.814,10	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.943.304,04	80.000,00	80.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		2.251.118,14	80.000,00	80.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		16.302,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.			-16.302,00	0,00	0,00

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

Entrate correnti

Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2022 rispetto al 2021
287.186,19	293.113,49	284.205,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00	+3,09
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
287.186,19	293.113,49	284.205,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00	+3,09

La politica tributaria dell'ente recepisce e condivide quanto concordato dal Consiglio delle Autonomie e dalla Provincia Autonoma di Trento e pertanto le aliquote di tutti i tributi rimangono invariate rispetto al passato. Infatti a livello locale, anche per il 2022 la politica fiscale provinciale relativa ai tributi comunali è quella definita con le precedenti manovre ed in particolare quella relativa al biennio 2018/2020. Nel corso degli anni 2020 e 2021, la nota questione pandemica derivante dalla diffusione del COVID-19 a partire dal mese di marzo 2020 ha compromesso in modo sostanziale l'attività di riscossione delle entrate e comportato un forte rallentamento operativo.

Dal 2019 erano state introdotte importanti novità in materia di fiscalità locale, con impatto diretto sul bilancio e/o sull'operatività degli uffici e sugli adempimenti in capo ai contribuenti.

In particolare il D.L. 34/2019 (decreto crescita) ha introdotto le seguenti novità:

- estensione dell'ambito operativo del ravvedimento operoso in caso di versamento frazionato
- modifica di modalità e termini di invio delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, introducendo l'obbligo di trasmissione telematica in apposito formato per consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili al pagamento dei tributi.

I.M.I.S. - Imposta Immobiliare Semplice.

Dal 1° gennaio 2015 nei comuni della Provincia di Trento è in vigore una nuova imposta di natura patrimoniale Imposta Immobiliare Semplice (I.M.I.S.), che ha sostituito l'Imposta municipale propria (I.M.U.P.) e la Tassa per i servizi indivisibili (T.A.S.I.).

L'imposta è stata istituita dalla Legge Provinciale 30 dicembre 2014 n. 14 ed è stata successivamente modificata dall'art. 3 della L.P. 3 giugno 2015, n. 9, dall'art. 18 della L.P. 30 dicembre 2015, n. 21, dalla L.P. 20 del 29 dicembre 2016 e dalla L.P. n. 9 del 2 agosto 2017.

Il Consiglio comunale di Sanzeno, con delibera n. 02 dell'18/03/2015 ha approvato il Regolamento per definire in modo autonomo alcuni aspetti dell'imposta, successivamente modificato con delibera del consiglio comunale n. 05/2016 del 23.03.2016 e da ultimo con delibera n. 01 del 08.02.2018. Con delibera n. 04 del 31/3/2021 ha stabilito le aliquote, le detrazioni e deduzioni di imposta per l'anno 2021, e che le stesse, vengono riproposte anche per il 2022.

L'I.M.I.S. è un'imposta locale diretta, di natura immobiliare, reale e proporzionale, e costituisce tributo "proprio" dei Comuni anche ai fini delle norme provinciali in materia di finanza locale. Sotto il profilo della tipologia tributaria e dell'impianto strutturale normativo l'I.M.I.S. ricalca per molti aspetti l'I.C.I. e l'I.M.U.P. (anch'essi tributi di natura immobiliare, reale e proporzionale), ma si pone su un piano innovativo per almeno tre aspetti:

- a) la puntuale definizione delle fattispecie e degli elementi costitutivi del tributo in modo da ridurre al minimo i margini di aleatorietà e dubbio interpretativo che nel tempo hanno caratterizzato l'applicazione di I.C.I. ed I.M.U.P., anche recuperando e codificando in legge le interpretazioni consolidate della giurisprudenza;
- b) la modifica sostanziale del rapporto tra Ente impositore (il Comune) e contribuente. Con l'abrogazione di ogni obbligo dichiarativo e, contemporaneamente, con la previsione dell'obbligo dell'invio del modello precompilato con la determinazione del tributo dovuto (nei limiti di seguito illustrati), l'I.M.I.S. sperimenta l'attuazione concreta dei principi dello Statuto dei diritti del contribuente ad un livello non ancora realizzato a livello statale, innovando il concetto stesso di applicazione delle imposte immobiliari e definendo puntualmente gli obblighi e diritti reciproci tra Comune e contribuente, nell'ottica della collaborazione massima e quindi anticipando, nella generalità dei casi, alla fase del versamento spontaneo (autoliquidazione) il rapporto fino ad oggi rimesso al momento dell'accertamento;

- c) l'ampliamento dell'autonomia impositiva del Comune, sia nella fase dell'articolazione della potestà impositiva sul piano delle aliquote e delle detrazioni, sia in quella regolamentare con specifico riferimento alla possibilità di codificare (anche nel senso di cui alla lettera b)) i procedimenti amministrativi che accompagnano l'applicazione dell'imposta.

Queste tre linee portanti della normativa IM.I.S. sono tra l'altro funzionali alla centralità che il tributo assume nella nuova architettura della finanza locale voluta dalla L.P. n. 12/2014, e quindi la loro corretta applicazione nel tempo appare strategica per la complessiva autonomia finanziaria e programmatica del Comune, anche in relazione (necessaria) alla costituzione di uffici tributi specializzati e strutturati su dimensioni sovracomunali per creare professionalità idonee alla puntuale applicazione delle predette innovazioni.

Rispetto all'impianto originario del tributo, nel 2016 sono intervenute alcune rilevanti modifiche normative che hanno inciso sul prelievo fiscale nei confronti dei contribuenti e di conseguenza sull'entità del gettito per le casse comunali. In particolare:

- ✓ Abitazione principale e relative pertinenze: ESENTI (aliquota 0,00 %) purché non di lusso. Infatti l'esenzione non si applica per i fabbricati delle categorie catastali: A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.
- ✓ Deduzione rendita fabbricati strumentali all'attività agricola: per il periodo d'imposta 2016 è stata stabilita in €. 1.500,00 (erano €. 1.000,00 nel 2015). L'agevolazione è riproposta anche per il 2018 e il 2019 dal protocollo d'Intesa in materia di finanza locale 2018.
- ✓ Fabbricati di tipo produttivo in categoria D: La legge di stabilità ha previsto di escludere dalla rendita catastale il valore degli impianti fissi al suolo (c.d. imbullonati) su istanza del proprietario. La riduzione di rendita viene coperta da un trasferimento compensativo da parte della Provincia.
- ✓ Immobili posseduti da Cooperative Sociali (ONLUS): Per il solo 2016 sono esenti in presenza di convenzioni stipulate con la Provincia, i Comuni, le Comunità o l'Azienda Sanitaria. Con il Protocollo d'Intesa 2018 viene riproposta l'esenzione delle ONLUS e delle cooperative sociali, con trasferimento compensativo del mancato gettito da parte della Provincia.
- ✓ Aliquota ulteriormente agevolata dello 0,55% anziché del 0,86 per alcune categorie catastali: C/1 (negozi) - C/3 (laboratori artigianali) - D/2 (alberghi) e A/10 (uffici e studi professionali).

Aree fabbricabili soggette ad espropriazione per pubblica utilità: La nuova disciplina prevede il rimborso automatico dell'imposta versata nel caso in cui il vincolo di espropriazione venga rimosso mediante variante urbanistica e l'area venga declassata come inedificabile ovvero trascorsi 10 anni senza che nel frattempo venga acquisita dall'Ente pubblico.

Con il Protocollo d'intesa in materia di Finanza Locale per il 2022, considerando l'attuale quadro economico congiunturale, che sebbene presenti incoraggianti segnali di ripresa economica dopo la crisi pandemica, si è convenuto necessiti ancora di sostegno sul versante tributario. Esaurita la fase di intervento riferito ai periodi d'imposta 2020/2021, (caratterizzata da estese forme di esenzione IM.I.S. in molti settori produttivi (in particolare - ma non solo - quello turistico e dell'indotto), è stato confermato per il biennio 2022/2023 in quadro in vigore dal 2018 ad oggi relativamente all'applicazione di

numerose agevolazioni in materia di aliquote e deduzioni IM.I.S. ai fabbricati di quasi tutti i settori economici. Si è concordato quindi, in questa prospettiva, di confermare fino al periodo d'imposta 2023 anche per il 2022 l'applicazione di aliquote ridotte, detrazioni e deduzioni IM.I.S., cui corrispondono trasferimenti compensativi da parte della Provincia con oneri finanziari a carico del bilancio di quest'ultima, in ragione della strutturalità territoriale complessiva della manovra. L'impegno dei comuni, con riferimento alle attività produttive, è di non incrementare le aliquote base individuate dal Protocollo d'Intesa 2022

Le aliquote previste per il 2021 sono le seguenti:

IMIS

Aliquote applicate anno 2021, riproposte per il 2022

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale e pertinenze per le sole categorie catastali A1/,A/8 e A/9	0,350 %	335,00 euro	
Abitazione principale, assimilate e relative pertinenze, escluse A/1 – A/8 e A/9	0,000 %		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895 %		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D/1 con rendita inferiore o uguale ad euro 75.000,00.=	0,550%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D/7 e D/8 con rendita catastale inferiore o uguale ad euro 50.000,00.=	0,550%		
Fabbricati ad uso non abitativo: categorie Catastali: D/3, D/4, D/6 e D/9	0,790 %		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D/1 con rendita catastale superiore ad euro 75.000,00.=	0,790 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D/7 e D/8 con rendita catastale superiore ad euro 50.000,00.=	0,790 %		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad euro 25.000,00.=	0,000%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad euro 25.000,00.=	0,200%		1.500,00 euro
Fabbricati ad uso non abitativo: categorie catastali: A/10, C/1, C/3 e D/2	0,550 %		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle associazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale	0,000%		
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895 %		

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni definitive)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)
IMIS	278.001,92	291.196,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00

ACCERTAMENTO IN BILANCIO DELLE SOMME RELATIVE ALLA LOTTA ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE

Il principio applicato della contabilità finanziaria prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

Pertanto la previsione dell'IMIS da attività di accertamento è registrata sulla base di tale principio, con corrispondente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha introdotto, dopo anni di attese in proposito, importanti novità in materia di riscossione coattiva, introducendo dal 01/01/2020 anche per i tributi locali l'accertamento esecutivo, che attribuisce all'avviso di accertamento la natura di titolo esecutivo e che consentirà ai Comuni di attivare immediatamente le procedure esecutive per il recupero coattivo del credito, senza dover formare prima il ruolo o l'ingiunzione fiscale. Tale modalità semplificata consentirà agli enti di migliorare la propria performance in termini di riscossione, snellendo la procedura. A favore dei contribuenti sono previste alcune tutele, come contro bilanciamento dei maggiori poteri riconosciuti agli enti, come la notifica di solleciti di pagamento prima dell'avvio effettivo delle misure, e la possibilità di pagare entro ulteriori 30 giorni, anche in modo rateizzato (la materia delle rateizzazioni trova specifica disciplina nella legge di bilancio 2020).

L'applicazione della norma ha tuttavia subito un immediato blocco a causa della crisi sanitaria da Covid-19, che di fatto ne ha impedito l'avvio, incidendo negativamente sui risultati di bilancio (capacità di riscossione).

Con il DM del 01/9/2021 è stato inoltre modificata la modalità di contabilizzazione delle entrate rateizzate, casistica assai frequente nell'attività di accertamento tributario e violazioni al C.D.S, ancora più rilevante a seguito della crisi pandemica di questi ultimi due anni: in particolare il principio ha previsto che la rateizzazione di un'entrata esigibile negli esercizi precedenti determini la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilità finanziaria e l'accertamento del medesimo credito nell'esercizio in cui viene concessa la rateizzazione, con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione (con possibilità di effettuare registrazioni nel corso del riaccertamento ordinario dei residui): condizione per poter procedere alla predetta contabilizzazione, è che la rateizzazione delle entrate, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento dell'ente, risulti da atti formali.

E' previsto inoltre che i Comuni possano accedere gratuitamente, per rafforzare la loro azione coattiva, alle banche dati fiscali relative ai debitori presenti in Anagrafe Tributaria,

utilizzare i servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle Entrate e consultare le banche dati catastali nonché il pubblico registro automobilistico (PRA).

RECUPERO EVASIONE ICI/IMUP/TASI/IMIS

L'ufficio tributi svolge attività di accertamento e liquidazione anche sui tributi soppressi come relativamente alle annualità per le quali non è ancora intervenuta decadenza dal potere di accertamento (ICI – IMU e TASI sono annualità prescritte).

Nel corso degli anni è proseguita l'attività volta al recupero di base imponibile di quella che ora è l'IMIS (prima dell'ICI e dell'IMU/TASI) a seguito delle operazioni di verifica e di accertamento eseguite dall'ufficio tributi comunale, interessando contribuenti parzialmente o totalmente evasori.

La verifica, la liquidazione e l'accertamento dell'ICI, dell'IMU/TASI è ormai conclusa.

Le operazioni di verifica, liquidazione e accertamento IMIS, proseguiranno anche nel prossimo triennio. L'invio del modello precompilato ha agevolato molto i contribuenti per quanto concerne errori materiali di calcolo. L'obiettivo, come sempre, è quello di una verifica di tutte le posizioni tributarie, al fine di fronteggiare situazioni di evasione e per un ulteriore allargamento della base imponibile, con lo scopo di assicurare maggiori entrate al Comune ed equità fiscale nei confronti dei contribuenti.

Le operazioni di accertamento sono effettuate utilizzando varie base dati a disposizione, in primo luogo gli archivi forniti dall'Ufficio del Catasto, le banche dati dell'Agenzia delle entrate, oltre a dati interni all'ente (anagrafe, edilizia, ecc.).

I proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni definitive)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)
IMIS da attività di accertamento	1.014,75	12.050,55	46.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
IMUP da attività di accertamento	911,68	156,19		-	-	
Totale	1.926,43	12.206,74	46.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

A seguito dell'approvazione del quinto decreto del 4 agosto 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stata modificata la modalità di accertamento in bilancio delle somme relative alla lotta all'evasione dei tributi in autoliquidazione.

In particolare il nuovo principio prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di

accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

Pertanto la previsione dell'IM.I.S. da attività di accertamento è stata rivista rispetto al passato sulla base di tale principio, con corrispondente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Le previsioni sono comunque prudenziali rispetto all'effettivo accertamento rilevato nei precedenti esercizi.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Il Comune di Sanzeno non ha mai istituito tale tributo, destinato al finanziamento delle spese correnti di bilancio, la cui base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese

La previsione, che resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti.

TARIFFA RIFIUTI - TARI

Per quanto concerne il servizio rifiuti nel Comune di Sanzeno dal 2003 è stata introdotta la tariffa, in ossequio alle disposizioni recate dal D.L.vo 22/1997 - decreto Ronchi e alle successive direttive provinciali - la cui applicazione e riscossione è stata delegata per obbligo normativo al gestore del servizio (Comunità della Val di Non) a partire dall'esercizio 2009. Nel 2012 inoltre anche la titolarità del servizio è stata trasferita volontariamente alla predetta Comunità, spogliandosi in tal modo il Comune di ogni competenza in materia.

In merito al servizio rifiuti va precisato che l'art. 1, comma 527 della legge 205/2017 attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati che contemplano anche la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario ed ai sensi dell'art. 2, comma 14, della Legge 481/1995 e sono trasferite all'Autorità inoltre tutte le funzioni amministrative esercitate da organi statali e da altri enti e amministrazioni pubblici, anche a ordinamento autonomo, in tale materia. A tale riguardo con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità aveva avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti ad introdurre un nuovo sistema tariffario in materia del ciclo dei rifiuti che troverà applicazione anche per i comuni trentini. In relazione a ciò, occorre segnalare che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019). Il documento in questione ridisegna completamente la metodologia di calcolo dei costi da inserire all'interno del piano economico finanziario, la base annua di riferimento, le voci da considerare e da escludere, la fonte di reperimento dei dati (fonti contabili obbligatorie), prevedendo meccanismi perequativi e di congruaggio rispetto ai costi attuali.

Anche il procedimento di approvazione del Piano Economico finanziario (PEF) viene profondamente rivisto, confermando che esso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti, ma che non può essere solo un elenco di costi, essendo necessaria anche una relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del gestore che attesti la veridicità dei dati trasmessi.

Inoltre, nel procedimento di approvazione, la delibera n. 433/2019 attribuisce le diverse competenze relative al complesso iter di approvazione dei documenti a diversi soggetti.

Nel corso del 2020 si sono succeduti diversi interventi da parte di Arera e del legislatore, che hanno influito sulle manovre tariffarie del 2020 e del 2021.

In particolare il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 all'articolo 107, comma 5 ha introdotto la facoltà di approvare, per l'anno 2020, le tariffe in vigore nell'anno precedente, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

ARERA ha approvato inoltre la deliberazione n. 363 del 03.08.2021 con cui sono stati ridefiniti i criteri di riconoscimento dei costi di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Modello Tariffario Rifiuti (MTR.2) , in base al quale viene definito il PEF per l'anno 2022e, di conseguenza, le tariffe TARI 2022.

Alla data di compilazione della presente nota integrativa, tuttavia, Arera non ha ancora pubblicato i documenti e gli atti necessari alla predisposizione del Piano Finanziario 2022-2025, né stabilito alcuni fattori necessari alla predisposizione degli elementi da coprire con tariffa (tasso di inflazione programmatica incidente sul limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, livelli minimi di qualità per la quantificazione dei costi di natura previsionale, deflatore degli investimenti fissi lordi dei costi d'uso del capitale ecc..

La tariffa ricomprende anche l'onere relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche (c.d. "spazzamento stradale"). Tale attività è svolta in economia diretta dal Comune con proprio personale, per cui l'ente è tenuto a predisporre per tale servizio il Piano Economico Finanziario, che viene trasmesso alla Comunità della Val di Non quale ente territorialmente competente. Il costo viene recuperato mediante addebito agli utenti con la fattura del servizio. L'onere relativo al 2022, ammonta ad Euro €. 15.307,00 (al netto di IVA) e tale onere risulta stanziato in bilancio di previsione 2022.

Le ultime tariffe approvate dalla Comunità, attualmente in vigore per il 2021 relative agli utenti del Comune di Sanzeno, sono le seguenti

UTENZE DOMESTICHE

N. COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	tariffa base C6	FISSA_DOM	Quantità minima (lt)	Spazz.
		€/FAM		
1	18,152	€ 28,690	125	10,5377
2	32,674	€ 51,642	200	18,9678
3	41,76	€ 65,987	325	24,2367
4	50,826	€ 80,332	400	29,5055
5	56,272	€ 88,939	425	32,6668
>=6	61,718	€ 97,546	450	35,8282

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

	tariffa base C6	FISSA_DOM	Quantità minima (lt)	Spazz.
1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,1341	€ 0,186	360	0,0524
2) Cinematografi e teatri	0,1006	€ 0,140	360	0,0393
3.1) Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,171	€ 0,238	360	0,6668
3.2) Consorzi Cooperative aziendali, Magazzini Frutta	0,4693	€ 0,653	960	0,1834
4) Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,2548	€ 0,354	600	0,0996
5) Stabilimenti balneari	0,1274	€ 0,177	360	0,4498
6) Esposizioni, autosaloni	0,1140	€ 0,159	360	0,4445
7) Alberghi con ristorante	0,4023	€ 0,559	960	0,1572
8) Alberghi senza ristorante	0,3185	€ 0,443	600	0,1245
9) Case di cura e riposo	0,3352	€ 0,466	600	0,131
10) Ospedali	0,3587	€ 0,499	960	0,1402
11) Uffici, agenzie, studi professionali	0,3587	€ 0,499	600	0,1402
12) Banche ed istituti di credito	0,1844	€ 0,256	600	0,0721
13) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,3319	€ 0,462	600	0,1297
14) edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,3721	€ 0,518	960	0,1454
15) Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,2011	€ 0,280	600	0,0786
16) Banchi di mercato beni durevoli	33654	€ 0,508	960	0,1428
17) Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,3654	€ 0,508	960	0,1428
18) Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,2749	€ 0,382	600	0,1074
19) Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,3654	€ 0,508	960	0,1428
20) Attività industriali con capannoni di produzione	0,1274	€ 0,177	360	0,0498
21.1) Attività artigianali di produzione beni specifici	0,1844	€ 0,256	600	0,0721
21.2) Aziende agricole, caseifici	0,1844	€ 0,256	600	0,0721
22) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1,8673	€ 2,597	1440	0,7297

23) Mense, birrerie, amburgherie	1,6259	€ 2,261	1440	0,6354
24) Bar, caffè, pasticceria	1,3276	€ 1,846	1440	0,5188
25) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,6772	€ 0,942	1440	0,2646
26) Plurilicenze alimentari e/o miste	0,5163	€ 0,718	960	0,2018
27) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,4037	€ 3,343	1440	0,9393
28) Ipermercati di generi misti	0,5230	€ 0,727	960	0,2044
29) Banchi di mercato genere alimentari	1,1733	€ 1,632	1440	0,4585
30) Discoteche, night-club	0,3486	€ 0,485	600	0,1362

Tariffe Puntuali

costo/Litro	costo/Litro	costo/Litro	Contenitore volume	Costo secco	Costo umido	Costo Vetro
Secco	Umido	Vetro	lt	€/contenitore	€/svuot	€/svuot
0,0887	0,0421	0,0142	15	1,3305	0,6315	
			25	2,2175	1,0525	
			50	4,435	2,105	
			80	7,096	3,368	
			120	10,644	5,052	
			240	21,288	10,104	3,408
			770	68,299	32,417	

CANONE UNICO PATRIMONIALE

Con la disciplina prevista dai commi da 816 a 836 dell'art. 1 della legge 160/2019, è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato «canone».

I successivi commi da 837 a 847 della legge 160/2019 disciplinano l'istituzione da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, a decorrere dal 2021, del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

La Giunta Provinciale infatti, sulla base delle finalità e dei criteri indicato nell'art. 28, comma 13, del D.Lgs. 114/1998, delibera gli indirizzi generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche e del relativo canone di posteggio provinciale. A tal fine, con delibera n. 443 del 19 marzo 2021 la Giunta Provinciale ha fornito ai Comuni le indicazioni di coordinamento del nuovo canone "nazionale" con il canone di posteggio provinciale, lasciando una libera scelta se assorbire le due quote (canone nazionale e canone di posteggio) nel canone nazionale (canone mercatale), oppure nel canone di posteggio provinciale oppure ancora se mantenere distinti i due canoni. In ogni caso deve essere data evidenza della quota relativa ad ogni singolo canone al fine di poter applicare eventuali agevolazioni od esenzioni disposte dalla normativa nazionale, escludendo nel contempo qualsiasi aggravio finanziario a carico dell'utente indipendentemente dalla scelta operata dal comune.

In relazione alle nuove disposizioni di legge, con delibera consiliare n. 05 del 30 marzo

2021 è stato approvato il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria. Il testo regolamentare, all’art. 67, comma 1, rinviava l’approvazione del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati (denominato canone mercatale), che il legislatore nazionale ha disciplinato autonomamente rispetto alle altre fattispecie, ad una nuova disciplina provinciale attuativa dell’art. 16, comma 1, lett. f) della L.P. 30 luglio 2010, n. 17 “Disciplina dell’attività commerciale”.

Tariffa ordinaria annuale per le occupazioni (zone A e B) e per la diffusione di messaggi pubblicitari (Prima categoria ovvero zona A):

	Zona A 1^ cat.	Zona B 2^ cat.
Tariffa standard	30,00	30,00
Coefficiente di adeguamento territoriale	0,30	0,20
Tariffa ordinaria risultante	9,00	6,00

Tariffa ordinaria giornaliera per periodi inferiori all’anno per le occupazioni (zone A e B e per la diffusione di messaggi pubblicitari (Prima categoria ovvero zona A):

	Zona A 1^ cat.	Zona B 2^ cat.
Tariffa standard	0,60	0,60
Coefficiente di adeguamento territoriale	1,033	0,833
Tariffa ordinaria risultante, arrotondata al 3° decimale	0,62	0,50

I due nuovi canoni sostituiscono: il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari.

Il gettito previsto, iscritto in bilancio al titolo 3° dell’entrata, ammonta ad €4.000,00.

Titolo 2° - Trasferimenti correnti

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento
	2021 (previsioni definitive)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2022 rispetto a 2021
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	386.340,10	437.263,00	306.453,00	295.513,00	+13,18
Trasferimenti correnti da Famiglie					
Trasferimenti correnti da Imprese					
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		-	-	-	
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	-	
TOTALE Trasferimenti correnti	386.340,10	437.263,00	306.453,00	295.513,00	+13.18

Si compongono per la maggior parte di trasferimenti provinciali e risultano fondamentali per l'attività gestionale ed operativa del Comune.

L'importo dei trasferimenti provinciali viene definito a livello di comparto del sistema delle autonomie locali dal Protocollo d'intesa in materia di finanza locale e successivamente ripartito secondo criteri specifici dettati da disposizioni provinciali; la loro quantificazione esatta viene quindi effettuata sulla base delle comunicazioni di assegnazione che pervengono durante l'anno dalla Provincia. In merito si evidenzia quanto già precedentemente riportato circa la difficoltà nella programmazione derivanti dall'incertezza dei trasferimenti provinciali relativi alla quota ex FIM, ripristinata con il Protocollo d'Intesa solamente per l'esercizio 2022, salvo la quota relativa al recupero delle somme concesse nel 2015 dalla Provincia per l'estinzione anticipata dei mutui, che per il nostro ente ammonta annualmente ad €. 33.039,00, che viene sempre garantita fino alla naturale scadenza prevista nel 2027

La mancata possibilità di stanziare in bilancio le risorse dell'ex FIM determina una contrazione di risorse disponibili di oltre 81 mila euro annui, che si ripercuotono sulla programmazione sia delle spese di investimento, ma soprattutto sulla spesa corrente, alla quale, in fase di previsione, quasi tutto il fondo era destinato.

Il criterio di valutazione sul bilancio 2022-2024 per le entrate da trasferimenti pertanto si è basato sulle assegnazioni 2021, in attesa di indicazioni e dati definitivi da parte della Giunta Provinciale, apportando se necessario nel corso dell'esercizio le eventuali variazioni.

E' opportuno rammentare che il Protocollo d'intesa in materia di Finanza Locale per il 2018, sottoscritto in data 10/11/2017, prevedeva una compartecipazione agli obiettivi di

finanza pubblica provinciale per l'anno 2018 di complessivi 3,5 milioni di euro, risorse che sono state decurtate dal Fondo Perequativo. Uno degli obiettivi che la Giunta Provinciale si era posta è quello di sottoporre a revisione il modello di perequazione utilizzato per il calcolo del Fondo di solidarietà, da un lato aggiornando le stime della spesa standard corrente dei comuni, dall'altro introducendo criteri di perequazione anche a livello delle entrate proprie di parte corrente dei comuni. Nel protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020 erano stati stabiliti dei nuovi criteri di riparto, per i comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti, che dovevano trovare applicazione con gradualità nell'arco dei prossimi 5 anni, per arrivare a regime nel 2024. Il metodo di riparto era stato rivisto nel senso di includere nel modello sia il livello di spesa standard, definito per ciascun comune, sia il livello di entrate correnti proprie (tributarie ed extratributarie) in modo da tener conto, nell'attribuzione delle risorse perequative, della capacità di ciascun comune di finanziare autonomamente il livello di spesa standardizzato.

Con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021, tenuto conto dell'incertezza e dell'instabilità del quadro finanziario degli enti locali conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, era stata disposta la sospensione per il 2021 dell'aggiornamento delle variabili finanziarie che concorrono alla definizione del riparto applicando l'ulteriore quota del 20% della variazione totale già calcolata ai fini del riparto 2020 e l'aggiornamento del calcolo della media degli equilibri correnti, aggiungendo il dato 2019 ai dati 2016, 2017 e 2018.

L'applicazione del nuovo modello di riparto nel biennio 2020-2021 ha però evidenziato delle problematiche per cui con il Protocollo d'Intesa 2022 si è concordato di introdurre alcuni elementi innovativi al modello di riparto, che saranno puntualmente definite nel corso del 2022.

Il **Fondo perequativo** comprende inoltre, la quota di trasferimento provinciale assegnata per le biblioteche (se pertinente), gli incrementi contrattuali per vacanza contrattuale da corrispondere al personale dipendente e il mancato gettito dell'addizionale sull'energia elettrica azzerata a partire dal 2012. E' poi stata aggiunta la quota a compensazione del minor gettito per l'esenzione, dal 2016, dell'IMIS per le abitazioni principali (eccetto quelle di lusso) per 197 mila euro e la quota di compensazione IMIS per la riduzione di gettito derivante dalla condivisione della politica tributaria a livello provinciale, in base alla quale il minor gettito per il comune derivante dall'applicazione di aliquote ridotte per alcune categorie di contribuenti viene compensata da un trasferimento provinciale (fabbricati rurali, fabbricati categoria D e riduzione di rendita dei fabbricati D (c.d. "imbullonati") e delle eventuali altre riduzioni decise da norme provinciali.

Complessivamente la quota finalizzata ai trasferimenti provinciali compensativi delle minori entrate comunali a seguito di esenzioni ed agevolazioni IMIS per il 2022 è pari a 23,1 mln di euro, ai quali si aggiungono le risorse stanziare per il fondo perequativo/solidarietà che ammontano complessivamente a 70,6 milioni di euro, con un incremento di circa 4 milioni di euro rispetto al 2021.

Altre entrate correnti dalla Provincia:

Fondo Investimenti. Al fine di contribuire al pareggio della parte corrente del bilancio, si è reso necessario utilizzare una quota parte, pari a euro 73.372 mila (106.391,00-33.039,00) per il 2022, del Fondo Investimenti di cui all'art. 11 della LP 36/93 (quota ex fondo investimenti minori).

Trasferimenti per il fondo Sanifond. Dal 2016 sono previsti fra le entrate dalla Provincia le somme che vengono poi erogate dal Comune al Fondo sanitario Sanifond dei dipendenti pubblici provinciali sulla base delle disposizioni che lo disciplinano; si tratta di 768 euro annui.

Trasferimenti nel campo sociale: le previsioni concernono i contributi che la Provincia assegna al Comune per le iniziative a sostegno all'occupazione, in particolare per le varie "Azioni" in materia di politica del lavoro Intervento 3.3.D. L'importo complessivo previsto, in linea con le previsioni degli ultimi anni, è stabilito tenuto conto della spesa per tali iniziative inserita a bilancio e il grado di contribuzione assicurato dalla Provincia sulla spesa totale che mediamente copre circa il 60-65% dell'onere complessivo.

Vi è poi il trasferimento delle quote del 5 per mille devolute al Comune di Sanzeno dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi (100 euro annui previsti).

Altri trasferimenti da amministrazioni pubbliche concernono i rimborsi e la compartecipazione alle spese per la gestione associata dell'ufficio tecnico e del servizio di segreteria.

Infine sono previsti, fra le entrate derivanti da trasferimenti da imprese, il trasferimento dal GSE relativo alla tariffa incentivante per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici e le annualità 2020-2021 sul Piano di Vallata del Consorzio B.I.M. Adige, pari a €. 45.951,00

Trasferimenti correnti dallo Stato

Tra i trasferimenti statali figura solamente l'ammontare di €. 1.000,00 per rimborso attività di procedura ANPR statistica e censimenti . ed €. 100,00 per eventuale rimborso quota IRPEF 5 per mille devolute al Comune di Sanzeno dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, €. 262,00 quale compartecipazione al mancato gettito dell'imposta sulla pubblicità dovuto alle esenzioni introdotte a suo tempo dallo Stato, ed €. 187,00 per Trasferimento quota imposta di soggiorno,

Dettaglio dei trasferimenti previsti in bilancio.

Descrizione	acc.2020	Definitivo 2021	Prev.2022	Prev.2023	Prev.2023
ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO (censimenti, statistica ecc..)	-	1.815,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
RIMBORSI SPESE ELETTORALI	-	3.499,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali per gli anni 2020-2021-2022	23.703,00	15.802,00	31.604,00	-	-
TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI	-	-	-	-	-
TRASFERIMENTO ORDINARIO DELLA PROVINCIA (FONDO PEREQUATIVO)	195.432,95	130.342,26	148.000,00	148.000,00	148.000,00
TRASFERIMENTO QUOTA IMPOSTA SOSTITUTIVA PUBBLICITA'	-	-	262,00	262,00	262,00
TRASFERIMENTO QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO	-	-	187,00	187,00	187,00
TRASFERIMENTO COMPENSATIVI PER RISTORO MINORI ENTRATE E FONDO PER FUNZIONI FONDAMENTALI DEGLI ENTI LOCALI - COVID 19 -	10.716,19	10.716,19	-	-	-
TRASFERIMENTO STRAORDINARIO PER INTERVENTO SGOMBERO NEVE EVENTI ECCEZIONALI (EMERGENZA)	-	11.000,00	-	-	-
CONTRIBUTO P.A.T. PER INTERVENTO 19 (LAVORI SOCIALMENTE UTILI)	12.913,87	15.073,15	15.500,00	15.500,00	15.500,00
TRASFERIMENTO PAT QUOTA PARTE FONDO PEREQUATIVO ART. 6 COMMA 4 L.P. 36/93 "FONDO A DISPOSIZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE"	9.464,64	-	-	-	-
UTILIZZO FONDO INVESTIMENTI	114.343,00	114.342,00	106.391,00	83.136,00	72.196,00
TRASFERIMENTI B.I.M. ADIGE ANNUALITA'	50.389,47	9.660,00	45.951,00	-	-
Fondo Sanitario Integrativo "Sanifonds Trentino"	563,20	844,80	768,00	768,00	768,00
TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (5 per mille IRPEF)	185,31	245,48	100,00	100,00	100,00
CONCORSO NELLE SPESE PER SERVIZI GESTIONI ASSOCIATE	64.311,49	73.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE SERVIZIO BUS NAVETTA SANZENO - S.ROMEDIO DAI COMUNI DI COREDO E ROMENO	-	-	30.000,00	-	-

Titolo 3° - Entrate extra tributarie

Il titolo III dell'entrata ha ad oggetto poste significative, determinate per le tra annualità

previste nel bilancio previsionale, sulla base dei dati relativi analiticamente per ogni singola voce di bilancio. Si tratta di fondi di entrata derivanti dalla gestione ordinaria dei beni patrimoniali dell'ente, nonché di erogazioni di servizi agli utenti ovvero di rimborsi di vario genere

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021			
			Previsioni dell'anno 2022	Previsione dell'anno 2023	Previsione dell'anno 2024
TITOLO 3 : Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	257.130,04	286.711,00	283.690,00	290.387,00
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	17.850,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	361,00	250,00	250,00	250,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	77,18	100,00	100,00	100,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	38.500,00	32.212,00	33.000,00	33.000,00
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	313.918,22	327.273,00	325.040,0	331.737,00

VENDITA DI SERVIZI anno 2022

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal comune, tra cui i servizi a domanda individuale, i più rilevanti dei quali sono:

servizio acquedotto: previsione € 52.229,00 (IVA compresa)

servizio fognatura: previsione € 16.481,00 (IVA compresa)

servizio depurazione: previsione € 46.000,00 (importo da girare alla PAT) (IVA compresa)

PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

Si evidenziano i proventi più significativi contabilizzati in questa sezione e derivano da:

affitti attivi: € 7.5000,00

vendita legname: €. 63.021,00 (per lotti legname già assegnati)

Canone patrimoniale Unico:4.000,00

Sovracanoni: € 28.123,00

Parcometro : 30.000,00

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, quantificate complessivamente in € 1.000,00 per le annualità 2022 -2023 e -2024 , che saranno rilevate sul territorio. L'ammontare è stato previsto sulla base dell'andamento degli accertamenti e degli incassi degli ultimi esercizi, anche in considerazione delle nuove modalità di contabilizzazione previste dai nuovi principi contabili. Una quota di tale risorsa è accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura del rischio di mancati incassi. Tali proventi, a norma del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata e rendicontata in sede di consuntivo, all'uopo è stata idonea delibera da parte della Giunta comunale. Inoltre sono previste €. 1.000,00 per sanzioni amministrative per violazioni regolamenti comunali e norme di legge, ed €. 6.000,00 per proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche.

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI – Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute dall'ente a vario titolo, come ad esempio: spazzamento stradale: € 16.807,00

giri contabili split payment e reverse charge: € 20.000,00

recupero spese utilizzo palestra e sale : € 1.500,00

rimborso da assicurazioni : € 3.000,00

proventi per i servizi cimiteriali : € 1.500,00

Titolo 4° - Entrate in conto capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti.

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dalla Provincia Autonoma di Trento, dal B.I.M., dalla Comunità di Valle (Fondo strategico), dai Comuni in convenzione per gestioni associate, da Comuni per opere pubbliche condivise e trasferimenti da privati.

Tali somme sono destinate agli investimenti corrispondenti: la corrispondente manifestazione di cassa è inoltre vincolata.

In particolare si evidenziano i principali contributi iscritti:

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsione dell'anno 2023	Previsione dell'anno 2024
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	469.457,58	856.941,84	55.000,00	50.000,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	314.580,99	1.065.279,95	25.000,00	30.000,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	17.152,00	10.940,00	0,00	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	42.012,8	10.142,25	0,00	0,00
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	843.203,37	1.943.304,04	80.000,00	80.000,00

Dettaglio delle entrate in conto capitale previste in Bilancio

Entrate Titolo 4°	2022	2023	2024
Entrate da operazioni di permuta/conguaglio tra parte della p.f. 876/1 e parte della p.f. 858 proprietà comunale e varie pp.ff. proprietà privata in C.C. Banco (S. CAP. 21630)	3.500,00	-	-
Permuta tra parte della p.f. 876/1 proprietà comunale e le pp.ff. 1185/1 e 1185/5 proprietà privata in C.C. Banco (S. CAP. 21600)	5.200,00	-	-
Permuta tra la p.f. 1471 proprietà comunale e la p.f. 146 proprietà privata in C.C. Sanzeno (S. CAP. 21640)	2.240,00	-	-
CESSIONE DI BENI DEMANIALI (CANONI AGGIUNTIVI BIM)	1.065.279,95	25.000,00	30.000,00
FONDO PER GLI INVESTIMENTI ART. 11 L. 36/93 BUDGET	217.413,78	-	-
CONTRIBUTO SUL FONDO DI RISERVA L.P. 36/93 ART. 11 C.5 PER FINANZIAMENTO PROGETTO ALLARGAMENTO E SISTEMAZIONE DEL MARCIAPIEDE SULLA SS. 43 DIR NELL'ABITATO DI SANZENO	16.687,45	-	-
TRASFERIMENTO FINANZIAMENTO DALLA COMUNITA' DI VALLE PER PROGETTO REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE	285.271,89	-	-
CONTRIBUTO B.I.M.	83.558,52	-	-
CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI DI EDIFICARE E PROVENTI SANZIONI AMM.	10.142,25	-	-
Fondo per potenziare gli investimenti 2021 contributo Stato D.L. 30/04/2019 comma 14 bis art. 30 - Decreto Minis. 29/01/2021	81.300,00	-	-
TRASFERIMENTI PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI - contributo Stato Legge 160/2019 art. 1, commi 29-37 (legge bilancio 2020)	103.045,26	-	-
TRASFERIMENTI PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI - contributo Stato Decreto 2 luglio 2020	9.664,94	-	-
TRASFERIMENTI PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI - Decreto del Ministero dell'interno 14.01.2022	10.000,00	5.000,00	-
TRASFERIMENTI PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI - L. 160/2019 art.1 c 29	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	1.943.304,04	80.000,00	80.000,00

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Per il 2022/2024 si prevede:

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE - in questa tipologia sono previste le seguenti alienazioni e o permuta per le quali sono state effettuate da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale delle valutazioni circa il loro valore commerciale :

- Operazioni di Permuta/conguaglio tra parte della p.f. 876/1 proprietà comunale e le pp.ff. 1185/1 e 1185/5 proprietà privata in C.C. Banco Valore permuta 5.200,00
- Operazione di permuta/conguaglio tra parte della p.f. 876/1 e parte della p.f. 858 proprietà comunale e varie pp.ff. proprietà privata in C.C. Banco Valore stimato €. 3.500,00
- Operazioni di permuta tra la p.f. 147/1 proprietà comunale e la p.f. 146 di proprietà privata in C.C. Sanzeno Valore stimato €. 1.260,00

ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione, in fase di predisposizione del bilancio 2022 in relazione all'andamento del 2021 e anni precedenti è stata stimata in circa €. 10 mila euro per il 2022.

I proventi per permessi di costruire sono destinati esclusivamente al finanziamento di spese di investimento, quali interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio comunale e per la realizzazione e/o completamento di opere, concorrendo così al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Le manutenzioni sia straordinarie che ordinarie del patrimonio comunale sono ritenute finalità prioritarie anche perché determinanti per la sicurezza e per una efficace ed efficiente erogazione dei servizi.

MONETIZZAZIONI - non previste nel bilancio 2022 - 2024 -

Si riferiscono a somme che vengono corrisposte, ai sensi delle norme del vigente strumento urbanistico generale e del vigente regolamento edilizio, per il rilascio dei titoli abilitativi in materia di edilizia in alternativa alla realizzazione delle opere. Anche queste somme risultano vincolate, al pari delle entrate da permessi di costruire, alla realizzazione di opere di investimento o di manutenzione straordinaria. Lo stanziamento relativo ai permessi di costruire ricomprende anche tali entrate.

Titolo 6° - Accensione di prestiti

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Debito iniziale	181.317,94	162.354,60	143.105,75	123.567,08	103.734,23	83.602,78	63.168,22
Nuovi prestiti							
Rimborso quote	18.963,34	19.248,85	19.538,67	19.832,85	20.131,45	20.434,56	20.742,23
Estinzioni anticipate							
Variazioni							
Debito di fine esercizio	162.354,60	143.105,75	123.567,08	103.734,23	83.602,78	63.168,22	42.425,99
Rimborso quota alla P.A.T. per estinzione anticipata 2015	33.039,00	33.039,00	33.039,00	33.039,00	33.039,00	33.039,00	33.039,00

Il bilancio finanziario 2022 - 2024 non prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe fare fronte.

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2022 risulta essere pari ad € 103.734,23, oltre l'importo di €. 33.039,00 relativa ai mutui estinti anticipatamente in base all'art. 22 della L.P. 14/2014 con risorse anticipate dalla Provincia Autonoma di Trento, per le quali dal 2018 è previsto il recupero sui trasferimenti provinciali come da delibera della G.P. 1035/2016. L'operazione si perfeziona tramite un giro contabile.

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.

Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Negli ultimi anni le disponibilità di cassa del Bilancio comunale non sempre sufficienti hanno reso la necessità di ricorrere all'anticipazione di tesoreria seppur per brevi periodi.

L'attuale livello di liquidità consente comunque di presumere che per il triennio 2022 - 2024 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni, salvo per brevi periodi legate ad esigenze particolari e contingenti. Pertanto a titolo precauzionale è comunque stato previsto un apposito stanziamento, sia in entrata che al corrispondente titolo dell'Uscita di €. 384.000,00.

Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della

competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato. Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a:

FPV	2022	2023	2024
FPV – parte corrente	€. 25.216,00	€ 28.212,00	€ 28.212,00
FPV – parte capitale	€. 307.814,10	€ 0	€ 0
TOTALE	€. 333.030,10	€ 28.212,00	€ 28.212,00

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA', DANDO ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON E' PREVISTO L'ACCANTONAMENTO A TALE FONDO
--

Si riporta di seguito una tabella di raffronto delle spese.

	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021			
					Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
Titolo 1	Spese correnti	173.150,61	previsione di competenza	1.070.441,31	1.045.883,00	899.231,00	894.680,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(25.216,00)	(28.212,00)	(28.212,00)	(28.212,00)
			previsioni di cassa	1.178.260,58	1.191.731,61		
Titolo 2	Spese in conto capitale	107.126,04	previsione di competenza	1.204.639,48	2.251.118,14	80.000,00	80.000,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(307.814,10)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	3.417.194,22	2.358.244,18		
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	52.872,00	53.171,00	53.474,00	53.782,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	52.872,00	53.171,00		
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	384.000,00	384.000,00	384.000,00	230.000,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	384.000,00	384.000,00		
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	126.485,73	previsione di competenza	527.200,00	562.200,00	582.200,00	562.200,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	602.453,35	688.685,73		
		406.762,38	previsione di competenza	3.239.152,79	4.296.372,14	1.998.905,00	1.820.662,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(333.030,10)	(28.212,00)	(28.212,00)	(28.212,00)
			previsione di cassa	5.634.780,15	4.675.832,52		
		406.762,38	previsione di competenza	3.239.152,79	4.296.372,14	1.998.905,00	1.820.662,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(333.030,10)	(28.212,00)	(28.212,00)	(28.212,00)
			previsione di cassa	5.634.780,15	4.675.832,52		

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI dell'anno 2022		PREVISIONI dell'anno 2023		PREVISIONI dell'anno 2024	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente	361.046,00	1.500,00	360.218,00	1.500,00	360.218,00	1.500,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	37.364,00	0,00	37.014,00	0,00	37.014,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	471.230,00	61.000,00	388.875,00	5.500,00	386.119,00	11.000,00
104	Trasferimenti correnti	95.860,00	46.604,00	43.756,00	0,00	43.756,00	0,00
107	Interessi passivi	1.581,00	0,00	1.278,00	0,00	971,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
110	Altre spese correnti	76.302,00	0,00	65.590,00	0,00	64.102,00	0,00
100	Totale TITOLO 1	1.045.883,00	109.104,00	899.231,00	7.000,00	894.680,00	12.500,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.128.208,14	1.107.878,85	80.000,00	55.000,00	80.000,00	55.000,00
203	Contributi agli investimenti	122.910,00	99.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	2.251.118,14	1.207.578,85	80.000,00	55.000,00	80.000,00	55.000,00
	TITOLO 4 - Rimborso Prestiti						
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	53.171,00	0,00	53.474,00	0,00	53.782,00	0,00
400	Totale TITOLO 4	53.171,00	0,00	53.474,00	0,00	53.782,00	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	384.000,00	0,00	384.000,00	0,00	230.000,00	0,00
500	Totale TITOLO 5	384.000,00	0,00	384.000,00	0,00	230.000,00	0,00
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro						
701	Uscite per partite di giro	537.200,00	115.200,00	537.200,00	115.200,00	537.200,00	115.200,00
702	Uscite per conto terzi	25.000,00	0,00	45.000,00	0,00	25.000,00	0,00
700	Totale TITOLO 7	562.200,00	115.200,00	582.200,00	115.200,00	562.200,00	115.200,00
	TOTALE	4.296.372,14	1.431.882,85	1.998.905,00	177.200,00	1.820.662,00	182.700,00

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

Qui sotto, vengono, invece, schematicamente rappresentati alcuni elementi relativi al personale del Comune.

	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA			IN SERVIZIO AL 01.01.2022			Non di ruolo
	Tempo pieno	Part - time	Totale	Tempo pieno	Part - time	Totale	Totale
A	0		0	0	0	0	0
B	3		3	2		2	2
C	4		4	4		4	4
D	0	0	0	0	0	0	0
Segretario	1	0	1	1	0	1	1

EVOLUZIONE SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO – macroaggregato “Redditi da lavoro dipendente”			
2021 impegni	2022	2023	2024
353.541,37	361.046,00	360.218,00	360.218,00

Lo scostamento rispetto al 2021 scaturisce dal fatto che dal 01.01.2022 vi è l'aumento di spesa per passaggio di livello di numero un dipendente da categoria C Base a categoria C Evoluto

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti; il Comune di Sanzeno non applica il metodo cosiddetto commerciale sui servizi a rilevanza commerciale (art. 10 comma 2 D.Lgs. 446/1997): IRAP iscritta per € 27.000,00;
- tassa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente.
- costo rifiuti servizio idrico a carico ente

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - € 471.230,00 Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali e quelle relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente. Le previsioni sono state calcolate sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza locale. Peraltro per il 2021 hanno subito un significativo incremento le spese relative alle utenze comunali (energia elettrica, combustibili carburante), che sono delle spese non discrezionali, per le quali sono state aggiornate le previsioni nel bilancio 2022/2024.

TRASFERIMENTI CORRENTI -€ 95.860,00 in questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi, ed i più rilevanti sono:

- relativi al settore Politiche giovanili, sport e tempo libero Missione 6 per € 2.000,00;
- relativi al settore turistico Missione 7 per € 2.000,00;
- sviluppo sostenibile e tutela del territorio Missione 9 € 11.125,00
- relativi al settore Protezione civile Missione 11 per € 6.300,00;
- relativi al settore sociale Missione 12 per € 3.400,00
- relativi al settore sviluppo economico Missione 14 per € 15.000,00 per manifestazione Pomaria 2022 e € 31.604,00 trasferimenti correnti alle imprese (emergenza COVID 2019 DPCM 24.09.2020)

INTERESSI PASSIVI - La spesa per interessi passivi è prevista per complessivi € 1.581,00 di cui € 100,00 si riferisce allo stanziamento prudenziale per un eventuale utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, e per € 1.481,00 per interessi su mutui in ammortamento.

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE - € 2.500,00

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. In particolare riversamenti Comuni di tributi quali Tari-Tasi - I.C.I. di loro competenza (versati erroneamente al comune di Sanzeno) La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico.

ALTRE SPESE CORRENTI

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Fondo di riserva – comprende anche il fondo di riserva di cassa: il fondo di riserva è iscritto per € 7.000,00 – in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione. Tale quota minima è stabilita per un importo di € 3.137,65.

Fondo di riserva di cassa: con la nuova contabilità finanziaria armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2 quater TUEL) lo stanziamento iscritto in bilancio, ammonta ad € 10.000,00.

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria per il 2015 (primo anno di applicazione).

In particolare la procedura è stata la seguente:

1. sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
2. sono state calcolate, per ciascuna entrata di cui al punto 1), le medie seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria per il 2015: la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

A) media semplice;

B) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

C) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

3. per ciascuna entrata è stata quindi individuata la percentuale che ha consentito la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nell'importo ritenuto adeguato.

Secondo la norma, gli incassi da prendere in considerazione negli addendi della media sono calcolati:

- nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi, come somma degli incassi in c/competenza e in c/residui riferiti agli ultimi cinque esercizi;
- negli anni che vanno dal primo al quinto anno di adozione dei principi, come incassi di competenza (primo metodo) o come somma degli incassi di competenza e di quelli incassati nell'esercizio successivo su accertamenti dell'esercizio precedente (secondo metodo);
- a partire dal sesto anno, e cioè a regime, come incassi di sola competenza.

Il periodo storico preso in considerazione è il quinquennio 2014/2018.

Per quanto riguarda infine la tipologia del credito oggetto di accantonamento, la norma (allegato A/2 del D.lgs. 126/14, punto 3.3) lascia libera scelta all'ente di individuare le poste di entrata oggetto di difficile esazione, prevedendo che non siano soggette a svalutazione le poste relative a:

- trasferimenti da altre P.A.
- entrate assistite da fideiussione
- entrate tributarie che possono essere ancora accertate per cassa.

Si è pertanto provveduto a:

1. individuare le poste di entrata stanziare che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.

Considerata le suddette esclusioni, sono state individuate, per la loro natura, tutte le risorse di incerta riscossione relative al titolo 1 e 3 dell'entrata, basandosi sul trend storico.

2. calcolare, per ciascun capitolo, la media semplice tra incassi (in competenza e residui) e accertamenti degli ultimi cinque esercizi.

3. Determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

Le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, hanno previsto un inserimento graduale di tali fondi nel bilancio degli Enti.

Al riguardo va precisato che i comuni trentini applicano i termini delle disposizioni contenute nel D.lgs. 118/2011 e ss.mm. e i relativi allegati con un anno di posticipo e quindi possono stanziare nel bilancio previsionale una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità come di seguito indicato:

- nel 2019 pari almeno al 75%
- nel 2020 pari almeno al 85%
- nel 2021 pari almeno al 95%
- nel 2022 pari al 100%.

Tale gradualità è stata prevista con la modifica del paragrafo 3.3 del principio contabile 4/2 contenuta nella legge 27 dicembre 2017, n.205 (legge di bilancio 2018) all'articolo 1, comma 882.

Proseguendo, come già negli anni precedenti, ad applicare alle poste di bilancio criteri di massima prudenza e tenuto conto che, in aderenza al principio della prudenza, l'Ente ha accantonato da anni una quota dell'avanzo di amministrazione destinata alla copertura di un Fondo svalutazione crediti. Per quanto concerne la somma iscritta in bilancio del fondo crediti dubbia esigibilità, considerando che tale posta sarà oggetto di ulteriore verifica in corso d'anno, si è calcolato l'ammontare del fondo relativo al 2022 e si è iscritto in bilancio il 100% di tale somma.

La somma determinata in base alle modalità previste dalla legge, con il metodo della media semplice, e stanziata in bilancio è pari ad €. 2.090,00 per il triennio 2022-2024. In relazione al metodo utilizzato della media semplice, si ritiene che il risultato ottenuto sia sufficiente ad assicurare la copertura dei crediti di dubbia esazione che si formeranno nel corso dell'esercizio, rinviando l'eventuale aggiornamento in sede di rendiconto.

La *dimensione iniziale* del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è data dalla somma della componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità - relativo all'ex fondo svalutazione crediti) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

Accantonamento del fondo rischi spese legali:

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

L'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali, accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

Le somme stanziate a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Tale fondo non è stato costituito in sede di bilancio di previsione in quanto allo stato attuale non vi sono elementi per ipotizzare aumenti di costo.

IVA a debito

In bilancio sono anche stanziati le somme destinate al versamento dell'IVA a debito per le gestioni commerciali dell'Ente. La spesa prevista è pari ad €. 12.000,00.

Numerose sono state negli ultimi anni per gli enti locali le modifiche intervenute in materia fiscale, con particolare riferimento all'imposta sul valore aggiunto.

L'art. 1, comma 641, della legge n. 190/2014 ha disposto che la dichiarazione IVA debba essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo, anticipando in maniera sostanziale i precedenti termini dichiarativi (precedentemente la scadenza era 30 settembre dell'anno successivo).

A seguito dell'introduzione nel 2015 del meccanismo dello split-payment (art. 1, commi da 629 a 633, Legge n.190/2014), sia per le gestioni istituzionali che per quelle commerciali, i crediti IVA dei Comuni si sono via via ridotti; nel momento in cui l'ente esaurisce il proprio credito IVA nei confronti dell'Erario, il debito IVA è determinato dall'ammontare dell'IVA maturata sulle fatture attive e sui corrispettivi registrate dal Comune, in quanto l'IVA maturata sulle fatture passive viene immediatamente sterilizzata proprio in relazione al meccanismo dello split-payment, mediante la contemporanea registrazione dell'importo sia nei registri degli acquisti che in quello delle vendite.

Analogo discorso vale per le fatture relative alle gestioni gestite in regime di reverse charge.

L'art. 1 del D.L. n. 50/2017 ha integrato la disciplina dello split-payment di cui all'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, introducendo il meccanismo sia per le fatture emesse dai professionisti, sia per quelle ricevute dalle società controllate, a valere sulle fatture emesse dal 1° luglio 2017.

Inoltre l'art. 2 del D.L. n. 50/2017 ha modificato la disciplina della detrazione IVA, prevedendo che la detrazione possa essere esercitata con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (precedentemente era possibile operare la detrazione entro la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello nel quale il diritto alla detrazione era sorto).

Sempre il D.L. n. 50/2017 all'art. 3 ha introdotto delle novità per le compensazioni del credito IVA dai servizi commerciali che gli enti locali possono operare, operando su due elementi:

- abbassando l'importo minimo per cui occorre il visto di conformità per effettuare la compensazione (art. 10, comma 7, del decreto-legge n. 78/2009), stabilendolo in € 5.000,00 (prima il visto era invece necessario per importi superiori a euro 15.000);
- modificando la prima scadenza utile per la compensazione di crediti IVA superiori a euro 5.000, stabilendola nel decimo giorno successivo (e non più dunque dal giorno 16 del mese successivo) alla presentazione della dichiarazione IVA.

Fondo perdite società partecipate

I bilanci di previsione delle pubbliche amministrazioni locali devono prevedere un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate. La disposizione è stata introdotta dall'articolo 1, cc. 550 e seguenti della Legge 147/13 (Legge di stabilità 2014) ed è entrata a pieno regime dal 2018, dopo un regime transitorio di prima applicazione già nel triennio 2015 - 2017. Tale fondo permette di evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dall'organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio e favorisce la progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci,

mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle dei soci affidanti.

L'obbligo di creare il fondo vincolato per le perdite degli organismi partecipati riguarda tutte le pubbliche amministrazioni locali incluse nell'elenco Istat di cui all'articolo 1, comma 3 della Legge 196/09, quindi anche i Comuni. Gli "organismi partecipati" che l'articolo 1, comma 550 considera ai fini della determinazione dell'accantonamento al fondo sono le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate, e non solo a quelle iscritte nell'elenco ISTAT delle PA. L'accantonamento deve essere calcolato qualora gli Organismi partecipati presentino, nell'ultimo bilancio disponibile, un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, non immediatamente ripianato dall'ente partecipante (articolo 1, comma 551).

La Corte dei Conti Liguria, con la delibera n. 127 dell' 11 ottobre 2018 chiarisce che l'accantonamento previsto dall'art. 21 comma 1, del D.lgs. 175/2016 deve essere pari al valore dell'intera perdita registrata dalla società partecipata e deve essere suddiviso tra gli enti partecipanti in una quota proporzionale al valore della partecipazione; in nessun caso tale accantonamento può essere limitato al valore della quota parte del patrimonio netto della società partecipata detenuta da ogni ente locale; per le società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra "valore" e "costi" della produzione, ai sensi dell'art. 2425 del codice civile, nella sua attuale formulazione, con esclusione quindi delle voci relative alla gestione finanziaria e straordinaria. L'accantonamento deve essere previsto nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato negativo, anche nell'ipotesi in cui sia approvato un piano di risanamento, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 175/2016, nel quale, tra le misure di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario della società, non sia previsto l'esborso finanziario da parte dei soci a copertura delle perdite;

Gli Enti locali possono non procedere all'accantonamento, o ridurre lo stesso, nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato positivo, mediante approvazione del bilancio d'esercizio della società partecipata.

Per l'anno 2022 le pubbliche amministrazioni locali non sono obbligate ad effettuare l'accantonamento di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 175/2016 ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica") qualora le proprie partecipate presentino nel 2020 un risultato di esercizio negativo.

Inoltre, l'esercizio 2020 non deve essere computato nel calcolo del triennio ai fini del divieto di soccorso finanziario di cui all'art. 14, comma 5, TUSPP.

In considerazione degli effetti economici originati dalla crisi epidemiologica da COVID-19 (anche) rispetto alle società a partecipazione pubblica, il c.d. Decreto Semplificazioni (decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure") ha infatti previsto che l'esercizio 2020 (o meglio, in termini sostanziali, il risultato d'esercizio 2020) non venga preso in considerazione rispetto a due importanti disposizioni contenute nel d.lgs. n. 175/2016, collegate al riscontro di perdite gestionali da parte delle suddette società.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Per le spese in conto capitale si rinvia all'apposita sezione del DUP, nella quale vengono indicate le opere in esecuzione, quelle programmate nel triennio ed i relativi finanziamenti.

TITOLO 5 - ENTRATE DA ACCENSIONE PRESTITI, CHE COSTITUISCONO IL RICORSO AL DEBITO

Il Protocollo di intesa in materia di finanza locale ha confermato anche per l'anno 2022 la sospensione delle operazioni di indebitamento

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

Sono previste in questo macroaggregato:

Fondo pluriennale vincolato: si veda paragrafo successivo.

Altri rimborsi in conto capitale: comprendono le somme destinate al rimborso di proventi per permessi di costruire non dovuti o versati in eccesso. Per il momento non sono stati previsti stanziamenti, in caso di necessità si provvederà con idonea variazione di bilancio.

2022	€ 0,00
2023	€ 0,00
2024	€ 0,00

Titolo IV - RIMBORSO DI PRESTITI

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano ad € 20.132,00 per il 2022, €. 20.435,00 per il 2023 €. 20.743 per il 2024. Tale quota ricomprende un mutuo BIM per la sostituzione e risanamento dell'acquedotto comunale (€. 200.000,00) assunto nel 2015 e il rimborso alla Provincia dell'annualità relativa alla concessione di credito concesso nel 2016 per l'estinzione anticipata dei mutui (€. 33.039,00). Tale somma viene compensata mediante decurtazione del trasferimento provinciale a valere sull'ex-FIM per cui la minore entrata viene contabilizzata con apposito giro contabile.

TITOLO VII - SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere

evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;

2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Importanti innovazioni hanno riguardato il fondo pluriennale vincolato nel corso del 2019, ad opera del DM 01/03/2019, con la riscrittura dell'intero paragrafo 5.4 dedicato al fondo pluriennale vincolato nell'allegato 4/2 relativo al principio applicato della contabilità finanziaria; il successivo DM 01/08/2019 ha poi precisato la corretta terminologia in relazione alla disciplina del codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016).

Le modifiche hanno riguardato la possibilità di mantenere le somme stanziate per il finanziamento del primo livello di progettazione delle opere pubbliche (studio di fattibilità tecnico economico) di importo superiore ad € 40.000,00, facendole confluire nell'FPV, ancorché non ancora impegnate, a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento, con l'avvertimento che l'aggiudicazione definitiva debba avvenire entro l'esercizio successivo (diversamente le somme confluiranno nel risultato di amministrazione).

La modifica ha riguardato anche la disciplina della costituzione dell'FPV per i lavori pubblici e le corrispondenti condizioni legittimanti.

Le novità più rilevanti riguardano i seguenti aspetti:

- la necessità che l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici (tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro);

- la definizione di quali spese, contenute nel quadro economico, se attivate prima dell'avvio della procedura di individuazione dell'appaltatore, possano consentire il mantenimento del quadro economico dell'opera nell'FPV (spese per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle

strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale);

- la possibilità di mantenere nell'FPV le somme dell'intero quadro economico in presenza di un ordinato svolgimento delle attività relative ai diversi livelli di progettazione, senza soluzione di continuità tra i diversi esercizi finanziari, ed infine, delle procedure di aggiudicazione dei lavori, anche qui con l'avvertenza che, qualora l'aggiudicazione definitiva non intervenga entro l'esercizio successivo, le corrispondenti somme confluiranno nel risultato di amministrazione.

E' stata poi riscritta la norma circa la possibilità di utilizzo dei ribassi d'asta per varianti dell'opera, legandola alla rideterminazione del quadro economico entro il secondo esercizio dalla stipula del contratto con l'appaltatore, confermando la norma già compresa nell'art. 6ter del D.L. n. 91/2017.

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale:

FPV	2022	2023	2024
FPV – parte corrente	€. 25.216,00	€ 28.212,00	€ 28.212,00
FPV – parte capitale	€. 307.814,10	€ 0	€ 0
TOTALE	€. 333.030,10	€ 28.212,00	€ 28.212,00

ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi,

su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

Il Comune di Sanzeno non ha rilasciato alcuna garanzia fidejussoria.

INFORMAZIONI ALTRE RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO
--

Fondo garanzia debiti commerciali

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto un'importante norma, valida quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini della tutela economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

In particolare, a decorrere dall'anno 2020 viene introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di accantonare in bilancio un apposito fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, con la finalità di limitare la capacità degli enti di porre in essere ulteriori spese qualora gli stessi non siano rispettosi dei termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al D.Lgs. 231/2011 (30 giorni dalla ricezione della fattura) ovvero in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente.

In particolare l'accantonamento obbligatorio varia dall'uno al cinque per cento dell'ammontare degli stanziamenti dell'esercizio in corso riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, al netto delle spese vincolate, proporzionalmente alla gravità del ritardo rilevato sui pagamenti (5% per ritardi superiori a 60gg., 3% per ritardi compresi tra 31 e 60gg., 2% per ritardi compresi tra 11 e 20gg., 1% per ritardi compresi tra 01 e 10gg.,)

Il Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC), su cui non è possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali dovrà essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione

La norma è stata dapprima modificata ad opera dell'art. 38bis del D.L. 34/2019, e successivamente rivista con l'art. 50 del D.L. 124/2019, ridimensionando l'impatto sul bilancio degli enti e semplificando e prorogando alcuni meccanismi di calcolo, senza tuttavia eliminare l'obbligo in questione, come invece auspicato dagli enti.

In particolare con il D.L. 34/2019 viene previsto che, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente, la norma non si applichi alle amministrazioni per le quali il debito commerciale residuo scaduto non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute. Inoltre si prevede che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione sia liberato nell'esercizio successivo a quello in cui siano rispettate determinate condizioni di virtuosità.

L'art. 50 del D.L. 124/2019 prevede invece la possibilità, limitatamente all'esercizio 2019, a fronte delle difficoltà emerse in sede di riallineamento dei dati nella piattaforma dei crediti commerciali (PCC), di elaborare gli indicatori di ritardo annuale dei pagamenti - tenendo

conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare - sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente e non mediante piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni. Viene inoltre previsto lo spostamento del termine, dal 31 gennaio al 28 febbraio, per l'adozione della delibera con la quale viene stanziato nella parte corrente del bilancio l'accantonamento in questione, nel caso in cui siano state rilevate le condizioni di cui al comma 859, riferite all'esercizio precedente.

Sulla base della stima effettuata ad oggi dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti per l'anno 2021, calcolato tenendo conto anche delle fatture scadute non ancora pagate e sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente, e della stima del dato relativo al debito commerciale residuo scaduto sul totale delle fatture ricevute inferiore al 5%, si ritiene che l'Ente non dovrà stanziare nel 2022 alcun fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, e pertanto in bilancio non è stata prevista la corrispondente voce. Il dato contabile risultante sulla Piattaforma Certificazione Crediti alla data del 28/02/2021 evidenzia la seguente situazione relativa all'esercizio finanziario 2022:

Importo scaduto e non pagato totale: zero

Tempo medio ponderato di pagamento: 27 giorni

Tempo medio ponderato di ritardo: meno 3 giorni

Si precisa che, sulla base del valore degli stanziamenti riguardanti l'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, ogni punto percentuale del fondo da accantonare ammonterebbe ad € 4.712,30.

ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

CAP	DESCRIZIONE	TIPO ENTRATA/SPESA	PREVISIONI DI COMPETENZA ANNO 2021	note
1110	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	Non ricorrente	1.500,00	Importo al netto FCDE
2100	ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO (censimenti, statistica ecc..)	Non ricorrente	1.000,00	
2110	CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE, A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI PER GLI ANNI 2020 CONTRIBUTI -2021-2022	Non ricorrente	31.604,00	
2580	RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE SERVIZIO BUS NAVETTA SANZENO - S.ROMEDIO DAI COMUNI DI COREDO E ROMENO	Non ricorrente	30.000,00	
3150	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI E NORME DI LEGGE	Non ricorrente	1.000,00	
3153	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche	Non ricorrente	6.000,00	
3155	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	Non ricorrente	610,00	

3255	CONCESSIONI CIMITERIALI	Non ricorrente	3.000,00	
3579	RIMBORSI ASSICURATIVI PER DANNI SUBITI A STRUTTURE E IMPIANTI COMUNALI E SPESE LEGALI	Non ricorrente	3.000,00	
3595	RIMBORSO SPESE PER PROGETTAZIONE INTERNA	Non ricorrente	2.000,00	
	TOTALE ENTRATE NON RICORRENTI		79.714,00	

E/U	CAP	DESCRIZIONE	TIPO ENTRATA/SPESA	PREVISIONI DI COMPETENZA ANNO 2021	note
U	1231	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - patrocinio legale - perizie -	Non ricorrente	3.000,00	
U	1578	SPESE PER FATTURAZIONE TAGLIO LEGNAME E SORTI LEGNA	Non ricorrente	10.500,00	
U	1740	PRESTAZIONE DI SERVIZI (COMPENSI PER COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI E ALTRO)	Non ricorrente	1.500,00	
U	1760	STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	Non ricorrente	1.500,00	
U	1782	ACQUISTI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI -	Non ricorrente	1.000,00	
U	7130	SERVIZI DI MOBILITA' A TERZI (bus navetta San Romedio, ecc...)	Non ricorrente	45.000,00	
U	11750	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER MANIFESTAZIONE POMARIA	Non ricorrente	15.000,00	
U	11760	TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE IMPRESE (emergenza COVID 2019 DPCM 24.09.2020)	Non ricorrente	31.604,00	
		TOTALE SPESE NON RICORRENTI		109.104,00	

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto è un allegato al bilancio di previsione che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, e consente l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. In particolare, la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto consente di verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura.

Il recente Decreto MEF del 01/08/2019 ha introdotto nuove tabelle dimostrative delle diverse quote del risultato presunto di amministrazione (prospetti a1, a2 ed a3), che, in base a quanto disposto dall'art. 6 comma 2 del citato DM, si applicano a decorrere dal bilancio di previsione 2021-2023.

Tali tabelle sono da allegare obbligatoriamente al bilancio di previsione dal 2022 qualora l'ente applichi al bilancio di previsione quote di avanzo presunto vincolato, accantonato

e/o destinato: l'elenco analitico dei vincoli utilizzati, degli accantonamenti o dei fondi destinati impiegati è illustrato nella nota integrativa, distinguendo gli utilizzi dei vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

Per l'esercizio 2022 in nota integrativa, nell'ipotesi che il bilancio applichi quote di amministrazione presunto, gli stessi dati sono riportati in forma tabellare.

Come indicato nella tabella del risultato presunto di amministrazione, per il Comune ammonta complessivamente ad €. 438.666,09, ed è suddiviso come indicato:

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021		
	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2021	426.158,45
	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2021	352.715,98
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2021	2.038.979,61
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2021	2.061.870,80
-	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2021	26.971,94
+	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2021	0,00
+	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2021	17.368,89
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2022	746.380,19
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
-	Uscite che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2021	307.714,10
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	438.666,09
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021		
Parte accantonata		.
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021	86.223,74
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2021	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
	Fondo perdite società partecipate	0,00
	Fondo contenzioso	0,00
	Altri accantonamenti	47.156,00
	B) Totale parte accantonata	133.379,74
Parte vincolata		.
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	86.425,35
	Vincoli derivanti da trasferimenti	
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti all'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	86.425,35
Parte destinata agli investimenti		.
	D) Totale parte destinata agli investimenti	121.421,50
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	97.439,50
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come avanzo da ripianare		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021		
Utilizzo quota vincolata		.
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti all'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli	0,00
	Totale risultato di amministrazione presunto	

Come evidenziato nel prospetto è prevista l'applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2022 di una quota dell'avanzo presunto relativo alla parte accantonata e vincolata.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011 (con riferimento alle Regioni), le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

Al riguardo si ricorda che l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito, secondo le modalità di cui al principio applicato 9.2, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, ed anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, mentre l'utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito dell'approvazione del rendiconto o sulla base dell'approvazione del prospetto di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente il risultato di amministrazione presunto, aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo.

Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

Ai sensi del comma 897 della legge di bilancio 2019, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Il successivo comma 898 prevede che, nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Per i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle leggi statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come

vincoli derivanti da trasferimenti. Esemplicazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2.

Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario.

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa. E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.

Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.

Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato.

Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da "entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell'equilibrio generale di bilancio)".

Come previsto dal principio contabile punto 9.11 della programmazione, nel prospetto sopra riportato viene data evidenza dei vincoli, degli accantonamenti e delle destinazioni posti al risultato presunto di amministrazione 2021 considerato che il bilancio di previsione 2023 - 2024 prevede l'utilizzo di quote accantonate vincolate del risultato di amministrazione 2021.

Sanzeno li, 23.02.2022



Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Ufficio distaccato di Sanzeno
Claudia Scanzoni